



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650 (26''), DP 75 bar 75 e opere connesse" ubicato in Emilia Romagna, in provincia di Ravenna nel Comune di Ravenna, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.a. con nota prot. 433 del 21 dicembre 2017, acquisita con protocollo 29844/DVA del 22 dicembre 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 15 gennaio 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera



b) – “Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km” sottoposte, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

CONSIDERATO che, stante l’interferenza diretta dell’area di studio con alcune aree protette Natura 2000, la Snam Rete Gas S.p.a., in virtù dell’art. 6, punto 7 lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza VIA del 21 dicembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 11 luglio 2018, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. 8497/DVA del 12 aprile 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 8 agosto 2018, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

VISTA la nota del 14 novembre 2018, con la quale la Snam Rete Gas S.p.a., a seguito di approfondimenti condotti sull’assetto della nuova rete di trasporto nell’area del ravennate, ha trasmesso della documentazione riguardante alcune ottimizzazioni progettuali, che in esito a tale approfondimento si rendevano necessarie;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 6 dicembre 2018, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione relativa a tali approfondimenti progettuali, ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che

- a) il progetto di “Rifacimento del metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650 (26”), DP 75 bar ed opere connesse” in Regione Emilia Romagna nel Comune di Ravenna, prevede come opera principale la realizzazione di un nuovo gasdotto in sostituzione dell’esistente. Più in dettaglio il progetto si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa di una nuova condotta DN 650 (26”), DP 75 bar e di opere connesse di diversi diametri, prevede la rimozione di circa 40,5 km della rete esistente;
- b) il tracciato del metanodotto collegamento Ravenna Mare – Ravenna Terra è stato condizionato dalla necessità di ubicare la nuova infrastruttura lontano da nuclei abitati e da aree di sviluppo urbano e dall’esigenza di ricollegare le utenze esistenti, conciliandole con le problematiche legate all’assetto idraulico e naturalistico delle aree attraversate;

CONSIDERATO che:

In merito al sistema delle aree protette della Rete Natura 2000, i siti interferiti direttamente e/o prossimi al progetto sono:

- a) SIC/ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo” – viene direttamente interferito dai tracciati di due metanodotti paralleli in dismissione, il “Coll.Pozzi Agip Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 300 (1030 m)” e lo “All. Cabot DN 80 (543 m)”. Infine è posto a circa 20 m dal tracciato del metanodotto in realizzazione “Coll. Ravenna Terra – Enel Power Porto Corsini DN 500”;
- b) SIC/ZPS IT4070004 “Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo” – si pone a circa 6 m dal tracciato del metanodotto in realizzazione “Ric. All. Marcegaglia 2° Pr. DN 150”;



- c) SIC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" - posto a circa 25 m dal tracciato del metanodotto in dismissione "Coll.Pozzi Agip Ravenna Mare-Ravenna Terra DN 300";
- d) SIC/ZPS IT4070009 "Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano" - posto a circa 730 m dai tracciati del metanodotto in realizzazione "Coll. Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 300" e del metanodotto in dismissione "Coll.Pozzi Agip Ravenna Mare-Ravenna Terra DN 300";
- e) SIC/ZPS IT4070010 "Pineta di Classe" - posto a circa 70 m dal tracciato del metanodotto in realizzazione "Coll. Ravenna Mare - Ravenna Terra DN 300";
- f) ZPS IT4070020 "Bacini ex - zuccherificio di Mezzano" - posto a circa 1050 m dal tracciato del metanodotto in dismissione "Allacc. to Cofar e Pineta DN 100".

Lo studio della Valutazione di Incidenza è stato redatto sia per il sito direttamente interferito dal progetto sia per gli altri siti prossimi ad esso;

CONSIDERATO che nel proprio parere n. 3027 del 7 giugno 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- a) per quanto riguarda il sito SIC/ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo", direttamente interferito dal progetto, la completa rimozione delle condotte esistenti genera un'incidenza negativa non significativa per l'integrità del valore conservazionistico del sito, posto che vengano messe in opera adeguate misure di mitigazione condivise con l'ente gestore dello stesso, soprattutto per la temporaneità delle interferenze a carico di porzioni circoscritte di habitat non prioritari e l'impatto piuttosto contenuto e del tutto temporaneo sulla componente faunistica. La soluzione alternativa, ovvero lo smantellamento dei soli attraversamenti aerei e l'intasamento dei tratti sotterranei senza procedere alla loro rimozione, può essere perseguita qualora richiesta dall'ente gestore del sito;
- b) con riferimento ai siti non direttamente interferiti, sono da escludere impatti di tipo diretto sia sulle componenti vegetazionali degli stessi, che sulle specie faunistiche ivi presenti, ciò in quanto le condotte in progetto saranno realizzate esternamente alle aree tutelate. La prossimità dei cantieri potrebbe portare ad un temporaneo disturbo sulla fauna legato all'aumento del carico antropico e alla presenza di mezzi motorizzati, in particolare per i siti posti ad una distanza inferiore a 100 m. Non si ritiene comunque che questi impatti siano rilevanti, considerando che i cantieri sono inseriti in aree fortemente antropizzate (area industriale, strade etc) ed in aree soggette a lavorazioni agricole (seminativi). In ogni caso in sede di progettazione esecutiva potranno essere definite, in accordo con l'ente gestore dei siti, le opportune misure di tutela da mettere in atto nella fase di cantiere.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sono pervenuti alcune osservazioni e pareri di cui è stato tenuto conto nella richiesta di integrazioni, nelle valutazioni della documentazione tecnica/ambientale e nella definizione delle condizioni ambientali;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che le osservazioni pervenute e le richieste contenute nelle stesse, non siano in contrasto con le valutazioni espresse e con le prescrizioni impartite nel proprio parere;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3027 del 7 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - IPZS SPA - [2][5][9][U][X][C][10][0][9][8]

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 913 del 5 giugno 2019, trasmesso con nota prot. 553374 del 20 giugno 2019;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. 16567 del 14 giugno 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3027 del 7 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 57 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 16567 del 14 giugno 2019, costituito da n. 7 pagine;
- c) parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Emilia Romagna n. 913 del 5 giugno 2019, costituito da n. 31 pagine;

VISTA la nota prot. DVA-int 20612 del 5 agosto 2019 e la nota prot. DVA-int 22615 del 9 settembre 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rifacimento metanodotto Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650 (26''), DP 75 bar 75 e opere connesse" ubicato nella regione Emilia Romagna, in provincia di Ravenna, presentato da Snam Rete Gas S.p.A. con



sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3027 del 7 giugno 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 16567 del 14 giugno 2019.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Emilia Romagna)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 913 del 5 giugno 2019, se non in contrasto o non ricomprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" alle condizioni ambientale poste nella delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna è la Regione medesima, che provvederà direttamente o avvalendosi di altri enti da essa delegati. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - IPZS S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][B]

collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.


5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna nonché all'ARPA Emilia Romagna.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e al parere della Regione Emilia Romagna, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER
TURISMO

Dario Franceschini

